

## PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI



# Adesso basta!

### COSA DICE IL CONTRATTO

Il permesso per motivi personali o familiari è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA dagli artt. 15/2 e 19/7 del CCNL comparto Scuola.

**L'art. 15, comma 2 del CCNL comparto Scuola** prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, (solo) i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

**Il comma 7 dell'art. 19** prevede che al personale assunto a tempo determinato sono attribuiti sei giorni di permessi non retribuiti per le stesse motivazioni previste dall'art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione).

### PUÒ IL DIRIGENTE RIFIUTARE IL PERMESSO ?

Il permesso per motivi personali o familiari non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle "esigenze dell'amministrazione", trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell'Istituzione scolastica. La norma infatti riconosce al lavoratore uno specifico diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per motivi familiari o personali, senza in alcun modo prevedere, direttamente o indirettamente, alcuna possibilità del datore di lavoro pubblico di impedire, limitare o solo di ritardare l'esercizio di questo diritto, anche in presenza di particolari e rilevanti ragioni organizzative e funzionali.

I tribunali di Monza (sentenza n. 288 del 12 maggio 2011) e quello di Isonzo (sentenza n. 309 del 4 aprile 2012) hanno definitivamente chiarito che la richiesta del permesso, se motivata con documentazione o autocertificata da parte del personale, non è soggetta a valutazione discrezionale da parte del dirigente scolastico. In particolare le sentenze precisano che nessuna discrezionalità è lasciata al dirigente scolastico in merito all'opportunità di autorizzare il permesso e le ferie (quest'ultime solo per il personale docente e se richieste come "permesso per motivi familiari o personali") e, più in particolare, il dirigente non può comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda.

Inoltre non è consentito al dirigente scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per il personale di usufruire dei permessi o delle ferie (quest'ultime riferite al personale docente, se fruite in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari).

In ultimo, Faran in data 2 febbraio 2011 (a cura del dirigente Francesco Mendez), in risposta ad un quesito dell'Usr della Puglia ha precisato: "...l'art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ata) è subordinato ad una richiesta (...a domanda) del dipendente documentata "anche mediante autocertificazione".

Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente - con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) - la fruizione dei sei giorni di ferie durante l'attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 13, comma 9 (ferie).